

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7092 del 12/12/2025
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1453 del 27-03-2020, intestata alla ditta CERAMICHE REFIN SPA, impianto sito in comune di Casalgrande (RE), via I maggio n. 22 - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7372 del 11/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 31816-2025

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1453 del 27-03-2020, intestata alla ditta CERAMICHE REFIN SPA, impianto sito in comune di Casalgrande (RE), via I maggio n. 22 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 11 febbraio 2008 “Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018”;
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente, in attesa della pubblicazione delle relative conclusioni sulle BAT (art. 5 comma 1 lettera 1-ter.2 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) esistono i seguenti riferimenti:
 - il BRef (Best Available Techniques Reference Document) di agosto 2007, presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea;
 - il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
 - il BREF “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
 - gli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:
 1. “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06-ndr)”;
 2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premessi che con Determinazione dirigenziale n. 1453 del 27-03-2020 è stata rilasciata alla CERAMICHE REFIN SPA la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l’esercizio dell’attività di cui al codice 3.5 dell’Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell’impianto sito in comune di Casalgrande (RE), via I maggio n. 22, modificata con Determina dirigenziale n.1200 del 10-03-2022, n. 1383 del 21-03-2022 e n. 2564 del 05-05-2025;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 30-10-2025 (prot. n. 192421 del 30-10-2025), con cui la ditta rende nota l’intenzione di:

1. effettuare un revamping completo del reparto squadratura, con sostituzione delle squadratrici ad umido con squadratrici a secco per fasi e smantellamento del relativo impianto di trattamento delle acque al termine delle sostituzioni;
2. installare una seconda decoratrice digitale su linea di smalteria n. 6;
3. permettere il funzionamento contemporaneo dei 2 atomizzatori ATM 1 e ATM 2;
4. aumentare le ore di funzionamento dell’emissione E33 del cogeneratore;

Preso atto che, in merito alle richieste precedenti, la Ditta specifica che:

1. revamping completo reparto squadratura: l'azienda intende sostituire gli attuali impianti di squadratura a umido, ormai vetusti, con impianti di ultima generazione del tipo a secco. Il suddetto revamping prevederà due fasi di realizzazione:
 - Fase 1 (indicativamente entro fine 2026) - Sostituzione delle linee di squadratura SQ1, SQ2 e SQ3 con 3 nuove linee a secco che manterranno la stessa denominazione. Le 3 nuove linee saranno collegate a 3 nuovi filtri a maniche e ai relativi nuovi punti di emissione denominati E39, E40 e E41. Contestualmente il filtro E34 cambierà la sua attuale destinazione d'uso da "Pulizia rulli forni e incisione piastrelle" a "Pulizia rulli forni" senza variazioni qualitative / quantitative significative delle caratteristiche attualmente autorizzate.
 - Fase 2 (indicativamente entro fine 2029) - Sostituzione delle linee di squadratura SQ5 e SQ6 con installazione di 2 nuove linee a secco che manterranno la stessa denominazione. Le 2 nuove linee saranno collegate a 1 nuovo filtro a maniche e al relativo nuovo punto di emissione denominato E42. Contestualmente il filtro E35 cambierà solamente la sua attuale destinazione d'uso da "Filtro incisione e spazzolatura piastrelle" a "Spazzolatura piastrelle".

Contestualmente alla rimozione delle ultime linee di squadratura a umido si provvederà allo smantellamento anche dell'impianto di depurazione a ciclo chiuso a servizio delle linee a umido.

L'azienda prevede di compensare il flusso emissivo collegato ai nuovi punti di emissione riducendo i limiti autorizzati di E11-E12-E15-E16-E17-E23-E32, ottenendo quindi un "saldo 0". Nella rimodulazione dei limiti si è provveduto ad allineare i valori per le due "pulizie pneumatiche" (E17 – E18) portandoli entrambi a 9 mg/Nm³.

2. installazione nuova decoratrice digitale su linea di smalteria n. 6: la Ditta intende installare una seconda decoratrice digitale sulla linea di smalteria n. 6 in aggiunta a quella esistente, che verrà utilizzata in modo saltuario per la realizzare prodotti con effetti grafici particolari.
3. funzionamento contemporaneo dei 2 atomizzatori ATM 1 e ATM 2: il funzionamento contemporaneo degli atomizzatori ottimizzerà il recupero dell'aria calda proveniente dal raffreddamento forni in quanto a oggi (funzionamento di un solo ATM per volta) non è possibile recuperare in pieno e contemporaneamente il calore proveniente dalla cogenerazione e quello del raffreddamento forni. Di conseguenza, nel momento in cui i due ATM dovessero funzionare contemporaneamente, i fumi della cogenerazione verranno recuperati all'interno di un solo ATM, mentre il secondo ATM recupererà l'aria calda proveniente dal raffreddamento forni in modo da ottimizzare il recupero termico complessivo. I relativi punti di emissione (E11 – E32) sono già autorizzati entrambi per un funzionamento di 24 h/g.
4. aumento delle ore di funzionamento dell'emissione E33, alternativa al funzionamento degli atomizzatori: in relazione al punto di emissione E33 – Cogeneratore da 10,065 MWt, ad oggi autorizzato per un funzionamento inferiore a 500 ore/anno, l'azienda richiede di innalzare tale valore a 1.000 ore/anno, per variazione delle condizioni di mercato che potrebbero portare alla necessità di rimodulare, in diminuzione, le ore di funzionamento degli impianti (numero di ore al giorno o numero di giorni a settimana) e di conseguenza necessitare di un minor quantitativo di calore in ingresso dalla cogenerazione. L'accensione/spegnimento frequente del cogeneratore rischierebbe di danneggiarlo e di comprometterne il corretto funzionamento;

Preso atto che la Ditta dichiara che *“Si conferma che da un punto di vista qualitativo la tipologia di inquinanti emessi [da E33] è del tutto analoga a quelli dei punti di emissione “E11 – atomizzatore n°1” ed “E32 – atomizzatore n°2” in quanto trattasi dei fumi di combustione del cogeneratore “normalmente” convogliati all’interno dei due atomizzatori. Dal punto di vista quantitativo, come già indicato, l’attivazione del punto di emissione del cogeneratore (E33) è legata alla non possibilità di utilizzare tale calore all’interno degli atomizzatori, ad esempio per operazioni di manutenzione o per una riduzione delle ore di funzionamento degli stessi. Di conseguenza il funzionamento del punto di emissione E33 risulta alternativo al funzionamento dei punti di emissione E11 – E32.”;*

Considerato che le caratteristiche principali delle nuove sorgenti sonore previste con la realizzazione del progetto sono le seguenti:

SORGENTE	Potenza acustica Lw dB(A)	MITIGAZIONE ACUSTICA
Camino E39	93,7	Silenziatore ≥7 dB
Camino E40	93,7	Silenziatore ≥7 dB
Camino E41	93,7	Silenziatore ≥7 dB
Camino E42	96,7	Silenziatore ≥7 dB
Camino E32 (già esistente)	81,0 (incluso silenziatore)	Silenziatore (già presente) 10 dB

considerato che con nota prot. n. 202645 del 14-11-2025 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 210760 del 27-11-2025 e prot. 215556 del 04-12-2025;

valutato che, sulla base delle documentazione presentata:

- per quanto riguarda il carico inquinante emesso, la ditta ha provveduto alla diminuzione del valore limite per il parametro materiale particolato alle emissioni esistenti E11, E12, E15, E16, E17, E23 ed E32. Dal calcolo effettuato dalla ditta del flusso di massa emesso, prima e dopo le modifiche, risulta una diminuzione per l'inquinante materiale particolato da emissioni fredde, di 0,74 kg/g, quantitativo che la ditta chiede di accantonare come quote patrimonio. Anche per quanto concerne la variazione di ore di funzionamento dell'emissione E33-cogeneratore, dal calcolo effettuato dalla ditta, vista l'alternanza di funzionamento con gli atomizzatori, con tale modifica non si avrà un aumento del

flusso emissivo per gli inquinanti costituiti da polveri, ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO).

- si riporta l'inventario delle quote riconosciute dall' "Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia", vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente ad oggetto l'istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l'obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l'intervento sugli impatti diretti e indiretti, così da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto. Le quote in uso e a patrimonio, inclusive della quota pari a 0,74 kg/g di quote a patrimonio ottenute con la presente modifica, sono riportate nella tabella seguente:

	Quote in uso (kg/g)	Quote patrimonio (kg/g)
Polveri fredde	114,42	25,49
Polveri calde	3,9	1,87
NOx	993,6	0

- la sostituzione delle linee di squadratura ad umido con linee a secco porterà ad una diminuzione e poi eliminazione della produzione dei fanghi di squadratura che vengono recuperati internamente e comporterà la produzione di un nuovo rifiuto costituito dalle polveri di ceramica cotta provenienti dagli impianti di aspirazione ed abbattimento a servizio delle linee. Per tale rifiuto la ditta prevede il recupero interno nella preparazione impasto previo scioglimento di tali polveri con turbodissolutore e stoccaggio nell'esistente vasca di raccolta interrata e dedicata al recupero nel reparto macinazione materie prime. In caso di emergenza, per manutenzioni o fermo impianti per rotture, le polveri sarebbero raccolte in big-bags o silos e comunque inviate al recupero sia interno che esterno.
- le conclusioni dello studio di impatto acustico evidenziano che, a seguito delle modifiche sopra descritte, per lo stabilimento si prevede il rispetto dei limiti assoluti diurni e notturni delle relative classi acustiche di appartenenza, ai confini di proprietà e presso i recettori individuati. Viene inoltre previsto il rispetto dei limiti differenziali ai recettori abitativi valutati.

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Scandiano – prot. 217974 del 10-12-2025, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto.

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- **al paragrafo D2.1) CICLO PRODUTTIVO e MATERIE PRIME è aggiunta la seguente prescrizione:**

2) La ditta deve comunicare la data di installazione della nuova decoratrice digitale sulla linea di smalteria n. 6 e la data di dismissione dell'impianto di trattamento acque del reparto squadratura.

- **la Tab. A del paragrafo D2.2) EMISSIONI IN ATMOSFERA è così sostituita:**

Tabella A)

Emis sione	provenienza	portata [Nm ³ /h]	durata [h/giorno]	tipo di sostanza inquinante	Conc. dell'inquinante in emissione (mg/Nm ³)	tipo di impianto di abbatti mento	Periodici tà autocon trolli
---------------	-------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--	-----------------------------------

E1	fumi forni n. 1 e n. 2	35.000	Saltuaria #	Polveri Fluoro	< 2,5 < 3,5	F.T.	trimestrale
				SOV di cui Aldeidi	<50 <20		semestrale
				Piombo	<0,25		annuale
				NO ₂	<200		annuale*
				SO ₂	<500		annuale**
E2	fumi forni n. 3 e n. 4	30.000	Saltuaria #	Polveri Fluoro	< 2,5 < 3,5	F.T.	trimestrale
				SOV di cui Aldeidi	<50 <20		semestrale
				Piombo	<0,25		annuale
				NO ₂	<200		annuale*
				SO ₂	<500		annuale**
E3	Spazzolatura piastrelle lappate	6.000	24	polveri	<10	F.T.	semestrale
				silice libera cristallina	<5		§
E4	Post-combustore forni n. 1 e n. 2	35.000	24	Polveri fluoro	< 2,5 < 3,5	Post-combustore termico	trimestrale
				SOV (C tot) di cui aldeidi	<50 <20		semestrale
				piombo	<0,25		annuale
				ossidi di azoto	<200		annuale*
				ossidi di zolfo	<500		annuale**
E5	Post-combustore forni n. 3 e n. 4	30.000	24	Polveri fluoro	< 2,5 < 3,5	Post-combustore termico	trimestrale
				SOV (C tot) di cui aldeidi	<50 <20		semestrale
				piombo	<0,25		annuale
				ossidi di azoto	<200		annuale*
				ossidi di zolfo	<500		annuale**
E6	essiccatoio presse n. 5	13.000	24	-----	-----	-----	-----

E7	essiccatoio presse n. 1	8.000	24	-----	-----	-----	-----
E8	essiccatoio presse n. 2	8.000	24	-----	-----	-----	-----
E9	essiccatoio presse n. 3	8.000	24	-----	-----	-----	-----
E10	essiccatoio presse n. 4	13.000	24	-----	-----	-----	-----
E11	atomizzatore n. 1	71.000	24	Polveri	<10	F.T.	trimestrale
				CO	<350		annuale
				NO ₂	<200		annuale**
				SO ₂	<35		§
E12	Spazzolatura uscita presse ed uscita essiccatoi	26.000	24	Polveri	<10	F.T.	semestrale
				silice libera cristallina	<5		§
E13***	termoretrazione	8.000	24	Polveri NO ₂ SO ₂	< 5 < 350 < 35	-----	-----
E14	linee smaltatura, preparazione smalti, laboratorio e spazzolatura	50.000	24	Polveri	< 5	F.T.	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		§
E15	Reparto presse	50.000	24	Polveri	< 10	F.T.	semestrale
				Silice libera cristallina	<5		§
E16	stoccaggio atomizzato, alimentazione presse e mulini impasto colorato	50.000	24	Polveri	< 10	F.T.	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		§

E17	pulizia pneumatica	2.500	24	Polveri	< 9	F.T.	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		§
E18	pulizia ingresso forno e scelta	5.000	24	Polveri	< 9	F.T.	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		§
E19A	raffreddamento forno n. 1	11.000	24	-----	-----	-----	-----
E19B	raffreddamento forno n. 1	21.000	24	-----	-----	-----	-----
E20A	raffreddamento forno n. 2	15.000	24	-----	-----	-----	-----
E20B	raffreddamento forno n. 2	15.000	24	-----	-----	-----	-----
E21A	raffreddamento forno n. 3	17.500	24	-----	-----	-----	-----
E21B	raffreddamento forno n. 3	17.500	24	-----	-----	-----	-----
E22A	raffreddamento forno n. 4	17.500	24	-----	-----	-----	-----
E22B	raffreddamento forno n. 4	17.500	24	-----	-----	-----	-----
E23	dosaggio materie prime	30.000	24	Polveri	< 10	F.T.	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		§
E24	scambiatore di calore forni n. 1 e n. 2	25.000	24 in estate	-----	-----	-----	-----

E25	scambiatore di calore forni n. 3 e n. 4	30.000	24 in estate	-----	-----	-----	-----
E26	emissione di emergenza forno n. 1	17.500	-----	-----	-----	-----	-----
E27	emissione di emergenza forno n. 2	17.500	-----	-----	-----	-----	-----
E28	emissione di emergenza forno n. 3	15.000	-----	-----	-----	-----	-----
E29	emissione di emergenza forno n. 4	15.000	-----	-----	-----	-----	-----
E30	verniciatura	8.000	saltuaria	Polveri	< 3	F.T. (a pannelli)	(°)
E31	fumi di saldatura officina	8.000	saltuaria	Polveri	<10	F.T. (a cartucce)	(°)
				NO _x (come NO ₂)	<5		
				CO	<10		
E32	atomizzatore n. 2	71.000	24	Polveri	<10	F.T.	trimestrale
				CO	<350		annuale
				NO ₂	<200		annuale**
				SO ₂	<35		§
E33 [^]	Cogeneratore da 10,065 MWt	18.000	24 ^{^^}	Polveri NO _x (come NO ₂) SO ₂ CO	<50 <95 <15** < 240	/	annuale
E34	Pulizia rulli forni	3.000	saltuaria	-----	-----	F.T.	-----
E35	Spazzolatura piastrelle	6.000	24	Polveri	<10	F.T.	semestrale

				Silice libera cristallina	< 5		§
E38***	aspirazione cappa su forno di termoretrazione	8.000	24	Polveri NO ₂ SO ₂	< 5 < 350 < 35	-----	-----
E39	Linea squadratura SQ1	30.000	24	Polveri	< 9	F.T.	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		
E40	Linea squadratura SQ2	30.000	24	Polveri	< 9	F.T.	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		
E41	Linea squadratura SQ3	30.000	24	Polveri	< 9	F.T.	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		
E42	Linea squadratura SQ5 e SQ6	60.000	24	Polveri	< 9	F.T.	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) e al volume secco.

* in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale.

** I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

*** I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

^ I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15% (D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 183/2017)

^^ tale emissione funziona per massimo 1000 ore/anno. Si rimanda alla prescrizione 19) per la verifica del rispetto delle ore di funzionamento dichiarate.

(°) Vengono fissati i limiti previsti dai Criteri CRIAER, ma trattandosi di emissione con funzionamento saltuario, l'emissione è esonerata dagli autocontrolli.

Emissione attiva solo in condizioni di emergenza, vale a dire in caso di mancato funzionamento del post-combustore termico, rispettivamente E4 ed E5.

§ limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

La data ultima di messa in esercizio per le emissioni E11, E12, E15, E16, E17, E18, E23, E32, E34, E35, E39, E40 ed E41 è il 31/12/2026, per l'emissione E42 è il 31/12/2029.

La ditta deve comunicare la data di messa a regime.

Per le suddette emissioni devono essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. n.152/06

- comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestino il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose:
 - per le emissioni E39-E40-E41-E42, su 3 campionamenti
 - per le emissioni E11-E12-E15-E16-E17-E18-E23-E32, su 1 campionamentodistribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime tramite PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- **la prescrizione n. 19 del paragrafo D2.2) EMISSIONI IN ATMOSFERA è così sostituita**
 19) La ditta deve tenere traccia delle ore di funzionamento annuali dell'emissione E33 Cogeneratore.
- **al paragrafo D2.7) EMISSIONI SONORE sono aggiunte le seguenti prescrizioni:**
 14) La ditta, tramite tecnico competente in acustica, deve eseguire entro 30 giorni dalla realizzazione delle modifiche impiantistiche sopra descritte, una verifica dell'impatto acustico dello stabilimento con misura diretta dei livelli di immissione assoluti e differenziali presso tutti i recettori abitativi e di confine individuati. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98 e dovranno essere relative ai livelli assoluti e differenziali massimi dello stabilimento.
 15) Entro 45 gg dalla effettuazione dei rilievi di cui sopra, i risultati dovranno essere presentati mediante relazione tecnica, firmata da TCA, che contenga inoltre una descrizione precisa degli interventi di insonorizzazione effettuati.
 16) Nel caso in cui dalle suddette misure di verifica emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno esserne immediatamente individuate le cause e predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.
- **a partire dalla data di completa dismissione dell'impianto di trattamento acque del reparto squadratura, il fattore di processo ambientale "SCARICHI E BILANCIO IDRICO" del Piano di monitoraggio contenuto alla sezione F sarà così modificato:**

FATTORI DI PROCESSO/AMBIENTALI	PARAMETRO GESTIONALE	SISTEMI DI MISURA	FREQUENZA REGISTRAZIONE	CONTROLLO PERIODICO
				Gestore
SCARICHI E BILANCIO IDRICO	Acque da pozzo per uso industriale: prelievo	Contatore volumetrico	Mensile Cartaceo/elettronico su sistema gestionale interno	Report annuale
	Acque da acquedotto usi plurimi per uso industriale: prelievo	Contatore volumetrico	Mensile Cartaceo/elettronico su sistema gestionale interno	Report annuale
	Acque di riciclo per uso industriale	Contatore volumetrico	Mensile Cartaceo/elettronico su sistema gestionale interno	Report annuale
	Acque da pozzo utilizzate nel reparto lappatura	Contatore volumetrico	Mensile Cartaceo/elettronico su sistema gestionale interno	Report annuale

	Acque da pozzo utilizzate nel reparto lappatura	Contatore volumetrico	Mensile Cartaceo/elettronico su sistema gestionale interno	Report annuale
	Controllo dell'efficienza e della manutenzione degli impianti di trattamento acque (impianto principale, lappatura)	Ispezione e manutenzione	Trimestrale Cartacea/Elettronica con registrazione delle anomalie e degli interventi di manutenzione	/
	Controllo dell'efficienza e della manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento acque meteoriche da inviare al recupero	Ispezione e manutenzione	Trimestrale Cartacea/Elettronica con registrazione delle anomalie e degli interventi di manutenzione	/

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1453 del 27-03-2020 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.